

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2014, n. 16/R

**Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale.**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

**SOMMARIO****Capo I**

Gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizione di gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale

Art. 3 Destinatari dei contributi

Art. 4 Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali

Art. 5 Gestione associata della struttura unica di polizia municipale

Art. 6 Condizioni di ammissibilità

Art. 7 Relazione sulla gestione associata

Art. 8 Inammissibilità ai contributi

Art. 9 Procedimento di concessione dei contributi

Art. 10 Calcolo del contributo

Art. 11 Somma massima concedibile ad ente responsabile

**Capo II**

Ottimizzazione dell'utilizzo del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio (articolo 15 comma 2 lett b, della l.r. 68/2011)

Art. 12 Destinatari dei contributi e interventi finanziabili

Art. 13 Procedimento di concessione dei contributi

Art. 14 Relazione sull'intervento

**Capo III**

Sostegno regionale agli interventi in materia di contrasto all'evasione fiscale (articolo 15, comma 2, lettera c, della l.r. 68/2011)

**Sezione I**

Attività di controllo e ispettive della polizia locale inerenti la verifica degli adempimenti tributari

Art. 15 Interventi finanziabili

Art. 16 Inammissibilità

Art. 17 Procedure e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

Art. 18 Relazione sull'intervento

Art. 19 Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi

**Sezione II**

Ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all'evasione (articolo 15, comma 2 lettera d, l.r. 68/2011)

Art. 20 Interventi finanziabili

Art. 21 Inammissibilità

Art. 22 Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

Art. 23 Relazione sull'intervento

Art. 24 Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi

**Sezione III**

Integrazione e valutazione delle proposte di intervento presentate ai sensi delle sezioni i e ii

Art. 25 Integrazione delle proposte di intervento presentate ai sensi delle sezioni I e II

Art. 26 Valutazione delle proposte di intervento

**Capo IV**

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 Relazione annuale sui risultati dei progetti

Art. 28 Disposizioni per le unioni di comuni in fase di scioglimento

Art. 29 Disposizioni per gli interventi di cui al Capo I valide per l'anno 2014

Art. 30 Disposizioni per gli interventi di cui ai Capi II e III valide per l'anno 2014

Art. 31 Abrogazione

Art. 32 Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Nor-

me sul sistema delle autonomie locali) ed in particolare l'articolo 15;

Visto il D.P.G.R. n. 62/R del 12/11/2012, con il quale e' stato approvato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle Autonomie Locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 24 marzo 2014;

Considerato quanto segue:

1. le gestioni associate di entrate tributarie, imposte comunali e servizi fiscali nonché quelle della polizia municipale, svolte mediante unioni di comuni o convenzione, incrementano la capacità di intervento dei comuni nel fare emergere, individuare, perseguire e contrastare i comportamenti in danno al sistema tributario;

2. il processo di dispiegamento e avvio del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, attualmente in corso nei comuni toscani, richiede interventi di supporto al suo

utilizzo da parte degli stessi, così da massimizzarne l'efficacia come strumento di contrasto dell'evasione fiscale e favorire il raggiungimento di buoni risultati nella loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali e regionali;

3. la polizia locale può svolgere un ruolo particolarmente incisivo nell'ambito delle attività di controllo e di verifica promosse dagli enti in materia di contrasto all'evasione. Pertanto, può e deve essere rafforzata, tramite azioni progettuali specifiche volte a potenziarne e a qualificarne le capacità di intervento in questi ambiti, tramite incentivazione delle dotazioni tecnologiche, definizione di procedure integrate, iniziative formative a carattere specialistico;

4. è opportuno mantenere un clima di condivisione e confronto con e tra le singole realtà locali in materia di contrasto all'evasione, sia per comprendere le specifiche esigenze nelle diverse realtà territoriali sia per diffondere e valorizzare esperienze e sostenere ed esportare proposte e progetti.

5. alla luce dell'esperienza dei primi due anni di applicazione della disciplina di cui ai punti c) e d) del secondo comma dell'articolo 15 della L.R. n. 68/2011, è opportuno incentivare l'integrazione degli uffici tributi e polizia locale degli enti attraverso la ricerca dell'integrazione delle relative proposte progettuali dagli stessi presentate;

6. è opportuno, alla luce dell'esperienza maturata nei primi due anni di applicazione del regolamento regionale n. 62/R, procedere alla sostituzione dello stesso, al fine di apportare migliorie all'impianto normativo nel suo complesso;

7. è necessario dare immediata operatività al rego-

lamento anche in considerazione delle scadenze in esso previste;

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 6 febbraio 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 3 febbraio 2014, n. 4;

Si approva il presente regolamento

#### Capo I

Gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Al fine di promuovere e sostenere i comuni per la finalità di contrasto all'evasione dei tributi locali, regionali ed erariali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il presente capo detta modalità, termini e misure dei contributi da concedere alle gestioni associate.

#### Art. 2

Definizione di gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della l.r. 68/2011, costituisce gestione associata delle attività di contrasto all'evasione fiscale l'esercizio da parte dei comuni in tale forma:

a) delle funzioni inerenti le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;

b) delle funzioni di cui alla lettera a), unitamente a quelle inerenti la struttura unica di polizia municipale.

#### Art. 3

##### Destinatari dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 15, comma 3, della l.r. 68/2011 sono concessi agli enti responsabili di gestione associate di cui agli articoli 4 e 5, svolte:

a) mediante unioni di comuni per espressa previsione statutaria;

b) da un comune o da unione di comuni per effetto della stipula di una convenzione, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2011.

2. Sono ammesse altresì al contributo le gestioni associate attivate tra comuni non inclusi negli ambiti di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011 e appartenenti alla stessa

provincia, che gestiscano mediante convenzione almeno le funzioni e servizi di cui all'articolo 4.

3. Per il primo anno di riconoscimento del contributo ai sensi dei precedenti commi, la gestione associata deve essere attivata entro la data di cui all'articolo 9, comma 1, dell'anno finanziario in cui è concesso il contributo medesimo.

4. Il contributo è successivamente concedibile, per due ulteriori annualità, a condizione che sia data dimostrazione delle attività svolte di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in assenza della quale l'ente decade definitivamente dal beneficio.

#### Art. 4

Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali

1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare:

- a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti;
- b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi;
- c) la predisposizione della modulistica per il pagamento;
- d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali;
- e) il contenzioso tributario;
- f) l'eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e la gestione dei rapporti con questi, se previsto espressamente dall'atto associativo.

2. Per la gestione associata di cui al presente articolo è attribuito un punteggio pari a 2, o pari a 4 se l'ente responsabile è una unione di comuni.

#### Art. 5

Gestione associata della struttura unica di polizia municipale

1. La gestione associata della struttura unica di polizia municipale comporta:

- a) lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria, di pubblica sicurezza, nonché dei compiti di polizia stradale;
- b) la vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- c) la prestazione di opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborazione ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni;

d) lo svolgimento dei controlli relativi ai tributi locali e regionali di competenza;

e) la vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali.

2. Per la gestione associata di cui al presente articolo è attribuito un punteggio pari a 1, o pari a 2 se l'ente responsabile è una unione di comuni.

#### Art. 6

Condizioni di ammissibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55, commi 1, 2, 3 e 4, della l.r. 68/2011, possono essere ammessi a contributo:

a) l'unione di comuni che esercita, come ente responsabile, entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 almeno per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali partecipanti all'unione;

b) il comune che esercita, come ente responsabile, entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 almeno per tutti i comuni obbligati ricompresi nel suo ambito di riferimento, di cui all'allegato A della l.r. 68/2011;

c) il comune, non facente parte di una unione di comuni, che esercita come ente responsabile entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 e svolge dette funzioni per parte dei comuni non obbligati ricompresi nell'ambito dell'allegato A alla l.r. 68/2011;

d) il comune, non incluso negli ambiti di cui all'Allegato A della l.r. 68/2011, che esercita come ente responsabile almeno la gestione associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 4 per comuni non inclusi nei medesimi ambiti.

#### Art. 7

Relazione sulla gestione associata

1. L'ente che ha ricevuto il contributo è tenuto a presentare alla struttura regionale competente una relazione sui compiti effettivamente svolti dalla data di concessione del contributo medesimo, riportati in modo tale da evidenziare i dati oggettivi che valgano a dimostrare lo svolgimento di attività di contrasto all'evasione e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento.

2. La relazione, trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza dell'anno finanziario in cui è concesso il contributo, evidenzia quali sono state le attività di contrasto all'evasione svolte, anche in termini di indicazione delle azioni coordinate o congiunte poste in essere tra gli uffici tributi e polizia municipale.

## Art. 8

## Non ammissione ai contributi

1. L'ente beneficiario non è ammesso a contributo qualora la domanda di contributo sia trasmessa oltre il termine di cui all'articolo 9.

2. L'ente beneficiario non è ammesso a contributo qualora non abbia trasmesso entro i termini la relazione di cui all'articolo 7.

3. Il contributo non è altresì concesso se dalla relazione di cui all'articolo 7 risulta che l'ente responsabile della gestione associata non ha svolto attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

## Art. 9

## Procedimento di concessione dei contributi

1. Per l'accesso ai contributi di cui al presente capo, gli enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 6 presentano domanda di contributo entro il 1° marzo di ogni anno, dichiarando nella domanda stessa di trovarsi in una delle condizioni di ammissibilità a contributo individuate dall'articolo 6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) in caso di esercizio associato per effetto della stipula di una convenzione, l'atto associativo sottoscritto. Qualora la convenzione sia già stata trasmessa alla Regione Toscana, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 2, della l.r. 68/2011, sono indicati gli estremi di detta trasmissione;

b) in caso di esercizio associato mediante unione di comuni per espressa previsione statutaria, l'atto costitutivo sottoscritto, lo statuto in vigore se non già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), gli eventuali provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'unione. Qualora la documentazione sia già stata trasmessa alla Regione Toscana, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011, è sufficiente indicare gli estremi di detta trasmissione;

c) qualora l'ente responsabile dell'esercizio associato sia un'unione di comuni, dichiarazione che attesti che l'unione non si trova in fase di scioglimento;

d) dichiarazione di intenti con la quale l'ente responsabile dell'esercizio associato si impegna a svolgere attività di contrasto all'evasione fiscale.

2. Il provvedimento di concessione dei contributi è adottato entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1.

## Art. 10

## Calcolo del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo si tiene conto:

a) del numero dei comuni partecipanti alla gestione associata;

b) della popolazione dei comuni coinvolti dalla gestione associata, come risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente alla concessione del contributo;

c) del punteggio della gestione associata di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per il calcolo della somma da attribuire all'ente responsabile della gestione associata si determina il coefficiente di base della gestione associata, tenendo conto del numero dei comuni e della popolazione di tutti i comuni partecipanti alla gestione associata. A tal fine sono determinati i seguenti valori:

a) numero dei comuni: fino a 5 comuni valore uguale a 1, per ogni comune in più aggiungere 0,1;

b) popolazione dell'insieme dei comuni associati: fino a 10.000 abitanti valore uguale a 1, da 10.001 fino a 25.000 abitanti valore uguale a 2, oltre 25.000 abitanti valore uguale a 3;

c) calcolo del coefficiente di base della gestione associata: valore numero comuni moltiplicato per valore popolazione moltiplicato per punti gestione associata.

3. Per il calcolo della somma da attribuire all'ente responsabile della gestione associata si applica alla gestione associata ammessa a contributo la seguente formula:  $St/Sc * C$ .

4. Ai fini di cui al comma 3 per St si intende lo stanziamento disponibile per la concessione dei contributi, per Sc la somma di tutti i coefficienti di base delle gestioni associate da considerare per la concessione dei contributi, per C il coefficiente di base della singola gestione associata.

## Art. 11

## Somma massima concedibile ad ente responsabile

1. Per ogni anno di riferimento, ad ogni ente responsabile può essere concesso un contributo di importo non superiore a 30.000,00 euro.

## Capo II

Ottimizzazione dell'utilizzo del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio (articolo 15 comma 2 lettera b, della l.r. 68/2011)

## Art. 12

## Destinatari dei contributi e interventi finanziabili

1. I contributi di cui al presente capo sono concessi alle articolazioni territoriali delle associazioni di rap-

presentanza degli enti locali di cui all'articolo 4 della l.r. 68/2011 per la realizzazione di azioni ed interventi, aventi durata fino a tre anni, volti a supportare gli enti locali nell'utilizzo ottimale del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio.

2. Le azioni e gli interventi di cui al comma 1 riguardano la generalità degli enti utilizzatori del sistema informativo del catasto, fiscalità e del territorio.

#### Art. 13

##### Procedimento di concessione dei contributi

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le necessità di intervento sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nonché i termini per la presentazione di proposte di azioni ed interventi di cui all'articolo 12.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, previa verifica di fattibilità delle proposte di cui al comma 1, con decreto del dirigente competente in materia di finanza locale sono individuate le proposte ammesse a finanziamento regionale e sono approvati gli schemi di convenzione con i soggetti presentatori delle proposte medesime.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 disciplinano l'oggetto e le finalità degli interventi, gli impegni anche finanziari tra le parti e le modalità di erogazione dei contributi regionali.

#### Art. 14

##### Relazione sull'intervento

1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell'intervento, le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali destinatarie dei finanziamenti presentano una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente.

2. In caso di azioni o interventi pluriennali, la relazione è presentata per ognuno degli anni di attuazione degli stessi.

#### Capo III

Sostegno regionale agli interventi in materia di contrasto all'evasione fiscale (articolo 15, comma 2, lettera c, della l.r. 68/2011)

#### Sezione I

Attività di controllo e ispettive della polizia locale inerenti la verifica degli adempimenti tributari

#### Art. 15

##### Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati all'intensificazione e alla diversificazione dell'attività degli enti locali in materia di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva, realizzati da:

a) comuni singoli non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali;

b) comuni non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, che gestiscono in forma associata mediante convenzione la funzione di polizia municipale;

c) unioni di comuni che gestiscono la funzione di polizia municipale.

2. Sono finanziabili gli interventi, in conto capitale, che prevedono l'acquisizione, il potenziamento e il rinnovo di dotazioni strumentali, tecniche e tecnologiche finalizzate ad incrementare l'efficienza delle procedure e l'efficacia dell'azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva.

#### Art. 16

##### Inammissibilità

1. Non sono ammessi a finanziamento:

a) gli interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi della presente sezione, che risultino non ancora conclusi o per i quali non sia ancora stata presentata la relazione di cui all'articolo 18;

b) interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi della presente sezione, quando in base alla relazione di cui all'articolo 18, risultano totalmente o parzialmente non realizzati;

c) gli interventi proposti da soggetti non in regola con gli adempimenti previsti dall'articolo 9 della l.r. 68/2011 per l'anno antecedente a quello di assegnazione del finanziamento;

d) gli interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti che non abbiano previsto l'istituzione formale di gruppi di lavoro intersettoriali finalizzata all'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;

e) gli interventi proposti da comuni non obbligati alla gestione associata delle funzioni fondamentali:

1) che gestiscono mediante unione di comuni la funzione di polizia municipale;

2) facenti parte di un'unione che gestisce la funzione di polizia municipale;

3) diversi da quello che assume la responsabilità dell'esercizio associato o presso il quale l'ufficio comune è costituito, che gestiscono in modo associato la funzione di polizia municipale.

#### Art. 17

Procedure e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

1. Con la medesima deliberazione di cui all'articolo

13, comma 1, e tenuto conto della relazione di cui all'articolo 27, sono individuate le necessità di intervento in relazione all'oggetto di cui all'articolo 15, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, e sono definiti gli elementi essenziali della proposta progettuale, le linee di indirizzo per la valutazione della medesima e i costi ammissibili.

2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1 presentano alla Regione Toscana progetti di contrasto all'evasione fiscale aventi durata annuale prorogabile, in casi motivati, per una sola volta e relativi ad almeno uno degli interventi previsti dall'articolo 15 medesimo.

3. La deliberazione di cui al comma 1 individua le modalità per la ripartizione dello stanziamento annuale tenendo conto dei seguenti criteri prioritari:

- a) entità della popolazione territorialmente interessata;
- b) aver sottoscritto patti per la sicurezza con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del governo, in vigore al momento della presentazione del progetto, attinenti anche al recupero dell'evasione fiscale;
- c) realizzare forme di collaborazione e integrazione professionale con altri enti nell'ambito delle attività di controllo e ispettive inerenti la verifica da parte della polizia locale degli adempimenti in materia di tributi regionali;
- d) aver presentato proposte progettuali integrate ai sensi dell'articolo 25;
- e) collaborazione tra gli uffici dell'ente.

#### Art. 18

##### Relazione sull'intervento

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, l'ente beneficiario del finanziamento presenta alla struttura regionale competente una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati, compresi quelli derivanti dall'avvenuta integrazione con la proposta progettuale presentata, per la stessa annualità, ai sensi della Sezione II, ove ricorra la condizione, e sulle spese realizzate in funzione dei medesimi.

#### Art. 19

##### Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi

1. L'importo massimo finanziabile per ogni intervento è definito come segue:

- a) euro 50.000,00 per interventi presentati da comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti, dalle unioni di comuni e dai comuni che svolgono in forma associata mediante convenzione la funzione di

polizia municipale con popolazione data dalla somma dei comuni associati maggiore o uguale a 30.000 abitanti;

- b) euro 30.000 negli altri casi.

2. La popolazione di riferimento è quella rilevata dall'Istat al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello di concessione del contributo.

3. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all'atto di concessione del contributo e per il restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale.

#### Sezione II

Ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all'evasione

#### Art. 20

##### Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati all'intensificazione e alla diversificazione dell'attività degli enti locali in materia di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva, realizzati da:

- a) comuni singoli non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali;
- b) comuni non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, che gestiscono in forma associata mediante convenzione le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;
- c) unioni di comuni che gestiscono le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;
- d) province;
- e) articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali di cui all'articolo 4 della legge regionale 68/2011.

2. Le proposte progettuali devono riguardare una o più delle seguenti fattispecie:

- a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, finalizzati in particolare all'integrazione dei sistemi informativi tributari, ad esclusione di quelli riconducibili alle attività di prima attivazione o di dispiegamento del sistema informativo catasto e fiscalità tra gli enti locali;
- b) formazione del personale, ad esclusione di quella riconducibile al sistema informativo catasto e fiscalità;
- c) collaborazione e integrazione professionale tra gli enti, anche nella forma di tavoli interistituzionali anti evasione;
- d) diffusione della cultura della legalità tributaria contro il fenomeno dell'evasione.

#### Art. 21

##### Inammissibilità

1. Non sono ammessi a finanziamento:

a) gli interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi di quanto disciplinato dalla presente sezione, che risultino non ancora conclusi per volontaria inadempienza o inerzia dell'ente o per i quali non sia ancora stata presentata la relazione di cui all'articolo 23;

b) gli interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi di quanto disciplinato dalla presente sezione, quando in base alla relazione di cui all'articolo 23 risultino totalmente o parzialmente non realizzati;

c) gli interventi proposti da soggetti non in regola con gli adempimenti previsti dall'articolo 9 della l.r. 68/2011 ad esclusione dell'invio dei provvedimenti di riequilibrio per l'anno antecedente a quello di assegnazione del finanziamento;

d) gli interventi proposti da comuni non obbligati alla gestione associata delle funzioni fondamentali:

1) che gestiscono mediante unione di comuni le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;

2) facenti parte di un'unione che gestisce le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;

3) diversi da quello che assume la responsabilità dell'esercizio associato o presso il quale l'ufficio comune è costituito, che gestiscono in modo associato le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali.

#### Art. 22

##### Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

1. Con la medesima deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, e tenuto conto della relazione di cui all'articolo 27, sono individuate le necessità di intervento in relazione all'oggetto di cui all'articolo 20, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, e sono definiti gli elementi essenziali della proposta progettuale, le linee di indirizzo per la valutazione della medesima e i costi ammissibili.

2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 13 i soggetti di cui all'articolo 20, comma 1 presentano alla Regione Toscana progetti di contrasto all'evasione fiscale aventi durata annuale prorogabile, in casi motivati, per una sola volta.

3. La deliberazione individua le modalità per la ripartizione del finanziamento annuale tenuto conto dei seguenti criteri prioritari:

a) trasversalità rispetto alle attività di cui all'articolo 20, comma 2, così da riguardare almeno due delle attività medesime;

b) riconducibilità agli strumenti vigenti in materia di contrasto all'evasione e di cooperazione finanziaria;

c) complementarietà con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio;

d) collaborazione tra gli uffici dell'ente;

e) popolazione territorialmente interessata;

f) aver presentato proposte progettuali integrate ai sensi dell'articolo 25.

4. Sono finanziate le proposte progettuali fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio tra gli ultimi progetti finanziabili, le risorse sono suddivise proporzionalmente all'entità del contributo richiesto.

#### Art. 23

##### Relazione sull'intervento

1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell'intervento, i soggetti beneficiari dei finanziamenti presentano una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente, compresi quelli derivanti dall'avvenuta integrazione con la proposta progettuale presentata, per la stessa annualità, ai sensi della Sezione I, ove ricorra la condizione.

#### Art. 24

##### Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi

1. L'importo massimo finanziabile per ogni intervento è definito come segue:

a) euro 50.000,00 per interventi presentati da comuni con popolazione maggiore o uguale 30.000 abitanti, dalle unioni di comuni e dai comuni che svolgono in forma associata mediante convenzione la funzione di polizia municipale con popolazione data dalla somma dei comuni associati maggiore o uguale a 30.000 abitanti;

b) euro 30.000 negli altri casi.

2. La popolazione di riferimento è quella rilevata dall'Istat al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello di concessione del contributo.

3. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all'atto di concessione del contributo e per il restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale.

#### Sezione III

##### Integrazione e valutazione delle proposte di intervento presentate ai sensi delle sezioni I e II

#### Art. 25

##### Integrazione delle proposte di intervento presentate ai sensi delle sezioni I e II

1. Nel caso in cui uno stesso soggetto presenti sia una proposta progettuale ai sensi della Sezione I che una proposta progettuale ai sensi della Sezione II, è tenuto a

presentare le due proposte in forme integrata a pena di inammissibilità.

#### Art. 26

##### Valutazione delle proposte di intervento

1. È costituita una commissione per la definizione delle graduatorie dei progetti presentati ai sensi delle sezioni I e II.

2. La commissione è composta da tre dirigenti della struttura operativa della Giunta regionale, designati con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1. Sono membri della commissione:

- a) il dirigente regionale competente in materia di finanza locale, che la presiede;
- b) il dirigente competente in materia di polizia locale;
- c) un dirigente competente in materia di sistemi e tecnologie informatiche.

3. Con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, sono individuate altresì le modalità di funzionamento della commissione, che opera a titolo gratuito.

4. La commissione esamina prioritariamente l'ammissibilità congiunta delle proposte progettuali presentate dallo stesso soggetto per le sezioni I e II, ai sensi dell'articolo 25, e successivamente, in caso di esito positivo, esamina ogni singola proposta ai sensi dei commi 5 e 6.

5. La commissione esamina le proposte progettuali presentate ai sensi della Sezione I sotto il profilo dell'ammissibilità e sotto il profilo della coerenza con quanto previsto all'articolo 15, e procede alla loro valutazione sulla base di quanto previsto nella deliberazione di cui all'articolo 13.

6. La commissione esamina le proposte progettuali presentate ai sensi della Sezione II sotto il profilo dell'ammissibilità e della coerenza con le fattispecie di cui all'articolo 20, e procede alla loro valutazione sulla base di quanto previsto nella deliberazione di cui all'articolo 13.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno le graduatorie delle proposte di progetto ammissibili, definite dalla commissione ai sensi del presente articolo, sono approvate con decreto del dirigente responsabile in materia di polizia locale, per quanto riguarda i progetti presentati ai sensi della Sezione I, e con decreto del dirigente responsabile in materia di finanza locale, per quanto riguarda i progetti presentati ai sensi della Sezione II. L'avvio del progetto, per entrambe le tipologie, decorre dalla data di approvazione dei decreti di cui al presente comma.

#### Capo IV

##### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 27

##### Relazione annuale sui risultati dei progetti

1. La competente struttura della Giunta regionale redige annualmente una relazione sui risultati dei progetti realizzati dai soggetti destinatari dei finanziamenti regionali erogati ai sensi del presente regolamento. La relazione è pubblicata sulla pagina del sito istituzionale della Regione dedicata alla finanza locale.

#### Art. 28

##### Disposizioni per le unioni di comuni in fase di scioglimento

1. Non possono essere concessi contributi o finanziamenti all'unione di comuni che è in fase di scioglimento.

2. Si considera in fase di scioglimento l'unione di cui all'articolo 50 della l.r. 68/2011 per la quale è stata comunicata da parte dei comuni l'intenzione di procedere allo scioglimento ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo. Negli altri casi, si considera in fase di scioglimento l'unione per la quale, ai sensi dello statuto, sono stati adottati gli atti di avvio del procedimento.

#### Art. 29

##### Disposizioni per gli interventi di cui al Capo I relative all'anno 2014

1. Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, si tiene conto delle annualità già assegnate per gli anni 2012 e 2013.

2. Per l'anno 2014 il termine di cui all'articolo 9, comma 1, è stabilito alla data del 30 maggio 2014.

3. Per l'anno 2014 gli enti beneficiari del contributo nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della l.r. 68/2011 sono tenuti a presentare la relazione sulla gestione associata di cui all'articolo 7.

#### Art. 30

##### Disposizioni per gli interventi di cui ai Capi II e III relative all'anno 2014

1. Per l'anno 2014, il termine di cui all'articolo 13, comma 1, è stabilito alla data del 30 maggio 2014, mentre il termine di cui all'articolo 13, comma 2 e all'articolo 26, comma 7 è stabilito alla data del 31 ottobre 2014.

2. Per accedere ai finanziamenti relativi all'annualità 2014, gli enti che hanno beneficiato dei contributi negli

anni precedenti, devono aver presentato la relazione finale nei termini di cui agli articoli 14, 18 e 23.

Art. 31  
Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della giunta 12 novembre 2012, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 "Norme sul sistema delle Autonomie Locali" concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale) è abrogato.

Art. 32  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 1 aprile 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2014, n. 17/R

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale").**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 12/R/2007  
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 12/R/2007  
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 12/R/2007  
Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 6 - Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 11 - Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 12 - Modifiche all'articolo 13 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 13 - Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 14 - Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 15 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 16 - Modifiche all'articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 17 - Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 18 - Modifiche all'articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 19 - Inserimento dell'articolo 20 bis nel d.p.g.r. 12/R/2007

Art. 20 - Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 12/R/2007

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 gennaio 2014;

Visti il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 febbraio 2014, n.66;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 5 marzo 2014;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2014 n. 242.

Considerato quanto segue:

1. è necessario intervenire su alcune disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della